



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

ARTICOLO 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge Regionale n. 31 del 1998 – come modificata dall'articolo 7 della Legge Regionale del 29 maggio 2007, n. 2 – che trova piena applicazione nei confronti di SFIRS S.p.A., in virtù del controllo analogo cui è sottoposta da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dei poteri di ingerenza e di condizionamento esercitati da quest'ultima.

2. L'articolo 6-bis della citata Legge disciplina l'ipotesi in cui l'Amministrazione, le agenzie e gli enti, *“per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento”*, possano conferire ad esperti incarichi per prestazioni di elevata professionalità *“quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno”* (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consulenze in materia fiscale ed attuariale; perizie; supporto legale giudiziale e stragiudiziale in ambiti non coperti da professionalità interne; etc). In tal caso, dovranno provvedere ad individuare nel contratto, *l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico ed il compenso*”; dandone notizia al pubblico.

3. Tali disposizioni rispecchiano quanto disposto in materia, per le Pubbliche Amministrazioni, dal Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. (articolo 7) e per gli Enti Locali, dal Decreto Legislativo 267/2000 (articolo 110).

ARTICOLO 2. PRINCIPI GENERALI

1. In conformità al disposto di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 50/2016 (il “Codice Appalti”), il conferimento di incarichi esterni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

2. In ogni caso la Società, potrà attribuire incarichi a professionisti esterni, solo ed esclusivamente dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

3. Tale impossibilità può derivare tanto dalla mancanza della figura professionale richiesta dalla prestazione tra il personale in servizio presso la Società, quanto dalla difficoltà di utilizzare una figura analoga esistente nell'ambito del personale interno, dovuta ad esempio alla limitatezza dell'esperienza di quest'ultima oppure ad un eccessivo carico di lavoro cui risulta sottoposta.

ARTICOLO 3. INCARICHI DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ

1. La Società ogni qual volta ravvisi la necessità di attribuire un incarico ad un soggetto esterno, giusta l'elevata professionalità della prestazione oggetto dell'incarico stesso, dovrà seguire le modalità e i criteri indicati nel presente Regolamento.

2. Per incarichi di elevata professionalità si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

- (i) consulenza, consistente in acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;
- (ii) studio e ricerca, consistenti in approfondimenti conoscitivi che si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
- (iii) altre collaborazioni ad alto contenuto professionale.

3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze richieste dalla natura dell'incarico, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze espresse dalla Società. L'oggetto dell'incarico deve essere, pertanto, attentamente definito, circoscritto e predeterminato ed indicare gli obbiettivi cui è preordinato.

4. La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata, intendendosi come tale una particolare e comprovata specializzazione.

5. Infine, in conformità con le disposizioni del Codice Civile in tema di contratto, lo stesso deve indicare durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

ARTICOLO 4. CONFERIMENTO

1. Salvi i casi in cui la Società ritenga opportuno avvalersi dalle procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice Appalti e per le quali si rimanda al *“Regolamento per l'affidamento e*

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture” e fermo restando che gli stessi debbano avere un valore economico minore od uguale ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA, si procede al conferimento di incarichi a professionisti esterni in via diretta nei seguenti casi:

- a) incarichi la cui assegnazione derivi obbligatoriamente da disposizioni di legge;
- b) incarichi a relatori in occasione di convegni o seminari;
- c) incarichi inerenti le procedure di arbitrato e di conciliazione;
- d) prestazioni relative a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici, ivi compresa l'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabiliti termini tali da non rendere possibile l'esperimento di una procedura comparativa;
- e) incarichi basati su un rapporto fiduciario o *intuitu personae*, ricorrendone i presupposti che devono essere illustrati e motivati dalla Direzione Generale;
- f) incarichi nei quali la prestazione sia di natura specialistica e possa essere eseguita unicamente da un prestatore d'opera individuato ad hoc;
- g) incarichi ad elevata professionalità per i quali la Società si trovi nell'impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al suo interno (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo consulenze in materia fiscale ed attuariale; perizie; supporto legale giudiziale e stragiudiziale in ambiti non coperti da professionalità interne; etc);
- h) prestazioni di patrocinio legale o di difesa e rappresentanza in giudizio;
- i) prestazioni notarili;
- j) attività di docenza o formativa per la quale non sia possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico curriculum e competenza specialistica in materia;
- k) incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari ed infungibili abilità del soggetto che le può realizzare;
- l) urgenza, determinata da cause non imputabili a SFIRS, tale da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
- m) qualora la procedura comparativa esperita abbia dato esito negativo, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione.

2. In tali casi, il Responsabile dell'unità operativa, nel cui ambito emerge l'esigenza di ricorrere ad esperto esterno giusta l'elevata professionalità richiesta dalla prestazione, presenta una richiesta al Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale valuta la richiesta sottopostagli e, considerata positivamente la necessità di ricorrere alla specializzazione di un soggetto esterno, dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare la professionalità e le conoscenze delle risorse disponibili all'interno dell'unità operativa del Responsabile Richiedente e in generale all'interno della Società, autorizza il conferimento dell'incarico.

4. In accordo con il Responsabile dell'unità operativa richiedente, il Direttore Generale individua il soggetto a cui conferire l'incarico; tale selezione deve avvenire sulla base delle liste di accreditamento di esperti, ove esistenti, ovvero individuando il professionista sul mercato.

5. La Unità legale, con il supporto – ove necessario – della Unità richiedente la prestazione, procede alla predisposizione del contratto che, conformemente alla normativa vigente, deve contenere: l'oggetto della prestazione di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico ed il compenso.

6. Sulla base del sistema di procure vigente, il Direttore Generale, nei limiti delle deleghe attribuite, provvede alla firma del contratto ovvero lo sottopone al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5. LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI

1. SFIRS può istituire una o più liste di accreditamento di esperti con requisiti professionali e di esperienza minimi dalla stessa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività. La formazione ed il periodico aggiornamento delle liste di accreditamento avviene mediante avviso reso pubblico indicante i requisiti che i soggetti devono possedere. Tale elenco viene, altresì, pubblicato sul sito web della Società.

ARTICOLO 6. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Le informazioni relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013, così come previsto dalle Misure per la Trasparenza e l'Integrità approvate dalla Società e che si intendono qui integralmente richiamate.

ARTICOLO 7. TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati personali, di cui la Società viene a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.

ARTICOLO 8. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet di SFIRS S.p.A.

Luigi Finno